

**STATUTO
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE**

E' costituita con sede in Bucine (AR) l'Organizzazione di Volontariato denominata

"GURUDWARA SHRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI ETS"

- associazione con personalità giuridica - L'Organizzazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. Essa potrà istituire, su delibera dell'organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. In ottemperanza al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo Settore", (C.T.S), l'associazione adotta le disposizioni statutarie "inderogabili" sancite dai decreti sopra citati e cancella quelle non compatibili con gli stessi.

**ARTICOLO 2
STATUTO ED ELEMENTI GIURIDICI**

L'Associazione "GURUDWARA SHRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI ETS"

è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione "GURUDWARA SHRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI ETS"

è costituita agli effetti giuridici come Ente del Terzo Settore (E.T.S.) iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

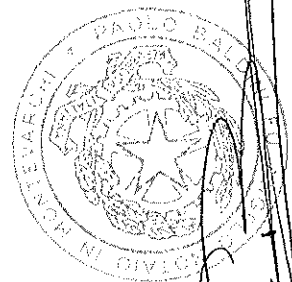
Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria, costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni saranno validate con la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.

**ARTICOLO 3
SCOPO E FINALITÀ**

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale esercitando la propria attività, in Italia ed all'estero nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97.

Essa ha per scopo:

- l'aiuto e la promozione umana delle persone più deboli e indigenti, nel pieno rispetto delle loro identità culturali e religiose, per favorire e incentivare lo spirito di iniziativa personale e di autoresponsabilità;
- la formazione e la promozione umana di volontari disponibili a condividere esperienze e progetti con le persone più bisognose e ad approfondire il confronto fra realtà quotidiane e condizioni di vita nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo;
- la realizzazione di attività sociali, culturali, religiose ed economiche quali centri di formazione scolastica e professionale, borse di studio, strutture per l'ospitalità e l'assistenza a favore delle persone più deboli e bisognose, privilegiando progetti che prevedano la partecipazione, sia nella fase preparatoria che in quella attuativa, delle persone cui gli stessi sono destinati. Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS in forza di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o



Sarvinder Singh
Jasvir Singh
Parmjit Singh

Sharylt Singh?
Taryjit Singh
Singh Gwtej

Sharyjeet Singh
Bulbhar Singh
Malchan Singh

scambio di beni o servizi.

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'agire dell'Associazione, che trova ispirazione nella religione sikh è proposto

con un atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell'altro.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poichè integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 4

ENTRATE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, se anch'essi associati; anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le entrate dell'associazione "GURUDWARA SHRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI ETS" sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione degli associati e dalle eventuali quote annuali;
- b) da contributi privati;
- c) da entrate derivanti da attività finalizzate alla raccolta fondi;
- d) da contributi di enti pubblici;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
- g) da attività produttive e commerciali marginali;
- h) da ogni altro tipo di entrata.

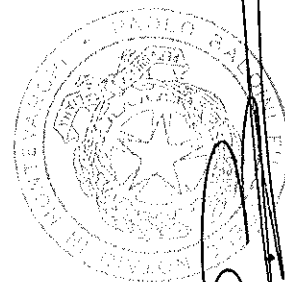
Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e prestazione di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante la partecipazione ad iniziative altrui anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

ARTICOLO 5

DIPENDENTI E VOLONTARI

L'associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, prevalentemente dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza scopo di lucro, anche indiretto. Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 comma 3



Surinder Singh
Jasvir Singh
Parmjit Singh

Shonjit Singh
Tegdeep Singh
Singh Gurtej

Sirajdeep Singh
BulBharan Singh
Malchan Singh

del C.T.S. L'associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'associazione "GURUDWARA SHRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI ETS" iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato con l'associazione di cui il volontario è socio o associato, o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 6

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE, ADESIONE, PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Possono aderire all'Associazione, versando l'eventuale quota associativa, tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante: la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti, esso dovrà provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento, termine oltre il quale la domanda si intende accolta. Le domande rigettate dovranno essere comunicate in forma scritta entro sessanta giorni al richiedente motivandone le ragioni. Il richiedente rigettato, entro sessanta giorni, ha facoltà di richiedere che sul provvedimento si pronunci l'assemblea degli associati nella prima convocazione utile. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di recesso. Tutti gli associati hanno diritto di voto attivo e passivo, escludendo pertanto ogni forma di limitazione della partecipazione alla vita associativa. La perdita della qualifica di associato avviene per:

- a) decesso;
- b) recesso, che deve avvenire tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica;
- c) esclusione, che avviene a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'assemblea degli associati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno dalla notifica della stessa, la quale deve essere corredata dalle motivazioni per le quali è stata deliberata. L'esclusione può avvenire in presenza di:

- a) inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa;
- b) violazione del presente statuto e dei regolamenti;
- c) altri gravi motivi debitamente verificati e valutati dal Consiglio Direttivo.

L'escluso può opporsi al provvedimento appellandosi al collegio arbitrale.

Il provvedimento rimane sospeso fino al pronunciamento del collegio arbitrale stesso.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo se costituito;
- d) il revisore legale dei conti quando ne ricorrono i presupposti di legge.

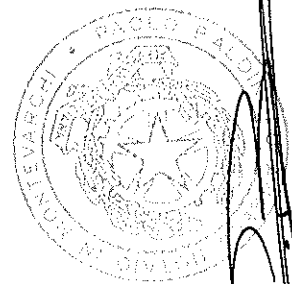
ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire entro il 30 di giugno. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua assenza da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'associazione convoca l'assemblea a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta contenente: l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire tramite avviso affisso all'interno della sede o anche spedita via posta, oppure notificata tramite posta elettronica certificata o altri mezzi, assicurandosi che questa venga recapitata a chi ha il diritto a parteciparvi almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La comunicazione deve essere recapitata anche ai componenti l'organo di controllo, se costituito, al revisore legale dei conti quando nominato. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore fino ad un massimo di 2 deleghe. L'assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Gli ambiti di delibera di seguito elencati sono di competenza inderogabile dell'assemblea, la quale:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera l'approvazione dei regolamenti interni e la loro eventuale modifica;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti con



Subvinder Singh
Jasvir Singh
Parmat Singh

Shanght Singh
Targab Singh
Singh Autej

Simpreet Singh
Bulbhan Singh
Makhan Singh

diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto che non può essere espresso per corrispondenza. L'assemblea in riunione straordinaria può, con il voto espresso a maggioranza dei presenti, revocare il presidente, i consiglieri, i componenti l'organo di controllo, se costituito, il revisore legale dei conti quando nominato.

Per le deliberazioni inerenti la modifica del presente statuto si richiamano i quorum come indicati all'art.2 dello statuto stesso.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che deve essere composto in numero dispari da tre a undici membri eletti dall'assemblea tra gli associati persone fisiche fermo restando che è possibile prevedere che una minoranza di consiglieri possa essere scelta tra i soggetti non associati, ai sensi dell'Art.26 comma 2 del D.lgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno: il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita dell'associazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano per età. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso inoltre procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri neoeletti nella prima riunione convocata dal consigliere più anziano per età. Questa deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale che ha gestito e certificato la regolarità delle votazioni. Nella prima riunione devono essere nominati: il

Presidente, il vice Presidente, il Segretario dell'associazione. Il Presidente dura in carica tre anni, è il legale rappresentante dell'associazione e ne ha i poteri di firma. Il Presidente in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 12 IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni ogni qualvolta questi ne sia impedito, esclusa la facoltà di prendere provvedimenti verso terzi, che gli verrà attribuita esclusivamente attraverso delega del consiglio direttivo.

ARTICOLO 13 IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati, coadiuva il Presidente nella stesura ed attuazione delle deliberazioni.

ARTICOLO 14 IL TESORIERE

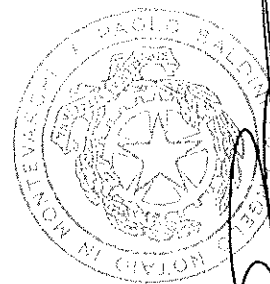
Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto tra gli associati o non associati, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico, predispone dal punto di vista tecnico il bilancio di previsione.

ARTICOLO 15 L'ORGANO DI CONTROLLO

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'Articolo 30 del C.T.S., l'associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo composto da tre membri scelti fra i soci o non soci, dei quali almeno uno abbia i requisiti richiesti dall'Articolo 2397 comma 2 del Codice Civile. Ad esso verranno attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'Articolo 30, comma 6 del C.T.S.. L'obbligo della costituzione di tale organismo cessa se per due esercizi consecutivi tali parametri non vengono superati. Nel caso si vengano a determinare le condizioni previste dall'articolo

31 comma 1 del C.T.S., si dovrà procedere alla nomina, sempre tramite deliberazione assembleare, di un revisore legale dei conti; a questi verranno attribuiti i compiti e le funzioni fino a quel momento esercitate dall'organo di controllo, il quale cesserà la propria attività. In alternativa ai commi precedenti, l'assemblea può demandare il controllo legale dei conti alla rete associativa alla quale l'associazione aderisce. Sia i componenti l'organo di controllo, che il revisore legale dei conti, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed all'assemblea dei soci, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 16 IL PATRIMONIO



Suminder Singh
Jasvir Singh
Paramjit Singh

Shaght Singh
Tagdeep Singh
Singh Gurtej

Simarjit Singh
Bulbaram Singh
Malchan Singh

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa che è consultabile da tutti gli aderenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio minimo deve essere di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), ai sensi dell'art. 22 C.T.S..

ARTICOLO 17

EROGAZIONI DONAZIONI LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, i lasciti testamentari, le eredità ed i legati che abbiano un valore pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila euro e zero centesimi) devono essere espressamente accettati dall'assemblea dei soci. La stessa ne decide la destinazione in armonia con le finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto. L'associazione può possedere ed acquistare beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili. I beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere conferiti in comodato d'uso all'associazione.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione "GURUDWARA SHRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI ETS" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto: il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo. Entro il 28 di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla normativa vigente. Nella medesima circostanza verrà approvata anche la proposta del bilancio di previsione per l'anno in corso. Le proposte di bilancio dovranno essere sottoposte all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione, che dovrà avvenire entro il 30 di giugno.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea addetta all'approvazione degli stessi, rimanendo a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla consultazione ed eventualmente chiederne copia. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 19

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 15 del C.T.S., l'associazione deve tenere presso la propria sede sociale i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo o di altri eventuali altri organi

sociali.

I libri di cui alle lettere a) - b) - c) sono tenuti dall'organo amministrativo; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno il diritto alla consultazione dei libri sociali previa richiesta scritta, da inoltrare al Presidente, il quale disporrà le modalità per la loro consultazione.

ARTICOLO 20 RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 21 MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti all'associazione. Le modifiche potranno essere approvate adottando le modalità stabilite dall'articolo 2 del presente statuto.

ARTICOLO 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

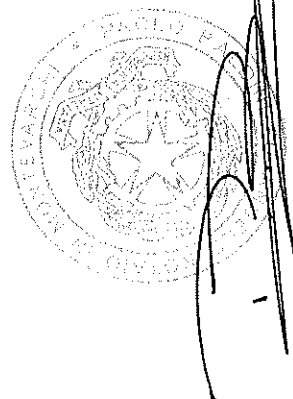
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e gli Organi dell'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 23 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea, riunita in seduta straordinaria, delibera altresì sulle decisioni inerenti allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione tramite votazione con maggioranza qualificata dei tre quarti degli aderenti. Tali operazioni devono avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 42 bis del C.C.. In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione dell'organizzazione di volontariato i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo o analogo settore conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del "Codice del Terzo Settore". L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i propri associati.

ARTICOLO 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche, in quanto compatibili con il Codice Civile.



Surinder Singh
Jasvir Singh
Parmat Singh

Sherylt Singh
Jagdeep Singh
Singh Gurtej

Stankeet Singh
Bulman Singh
Makhan Singh

